



Corte I
A-3659/2012

Sentenza del 3 febbraio 2014

Composizione

Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliera Sara Friedli.

Parti

A. _____,
ricorrente 1,

B. _____,
ricorrente 2,

entrambi patrocinati da ...,

contro

Amministrazione federale delle dogane AFD,
Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Riscossione posticipata (dazio e IVA).

Fatti:**A.**

La A._____, in X._____, è una società anonima avente per scopo il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e lavorati. Il signor B._____ – in precedenza presidente con firma individuale della predetta società sino al 2007 – ne è attualmente l'amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio).

B.

Il 10 aprile 2008 presso l'Ufficio doganale di Y._____ (di seguito: UD) è stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C._____, in Z._____. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una parte del carico destinato alla A._____ era stata dichiarata in modo inesatto dalla casa di spedizioni D._____ di Y._____, con un'importante elusione dei dazi doganali.

A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constatate nelle importazioni destinate alla A._____, la Sezione antifrode doganale della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: SA Lugano) ha aperto nei confronti di quest'ultima un'inchiesta penale. Da detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 la A._____ avrebbe acquistato, presso il fornitore E._____, in U._____ (di seguito: E._____), e importato in Svizzera 88 invii contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte dichiarati in modo inesatto e in parte del tutto non dichiarati.

C.

Con decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano ha dunque dichiarato la A._____ e B._____ solidalmente responsabili del pagamento di fr. 50'232.90.-- (= fr. 45'217.35 di tributi doganali + fr. 1251.85 di IVA + fr. 3763.70 di interessi di mora).

D.

Contro le predette decisioni, la A._____ e B._____ – per il tramite del loro patrocinatore – hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l'annullamento.

E.

Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi da lei congiunti, nel senso che i tributi d'entrata complessivi dovuti solidalmente dai ricorrenti ascendono ora a fr. 49'523.85 e a fr. 3710.55 di interessi di mora. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti.

F.

Contro la predetta decisione, la A._____, in X._____ (di seguito: ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._____ (di seguito: ricorrente 2) – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In sunto, essi postulano l'annullamento della decisione impugnata, la messa a carico dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia delle spese processuali di prima istanza di fr. 2'700.--, che di quelle della presente procedura di ricorso, come pure che l'AFD versi loro un importo complessivo di fr. 8000.-- (ovvero fr. 4000.-- per la precedente procedura, fr. 4000.-- per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché l'accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto.

G.

Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero invero a fr. 49'523.85, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi doganali + fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede dunque che la decisione impugnata venga corretta in tal senso.

H.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.

1.2 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna in solido i ricorrenti al pagamento posticipato di tributi doganali e dell'IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per entrambi i ricorrenti, essi risultano legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).

1.3 I ricorrenti postulano che venga accordato l'effetto sospensivo al loro ricorso. Poiché quest'ultimo beneficia già dell'effetto sospensivo giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, detta richiesta risulta priva d'oggetto ed è pertanto qui irricevibile.

1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'ineadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^aed., Basilea 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6^a ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).

Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8 CC, in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta. Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 con rinvii).

2.4

2.4.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e l'Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD, le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto d'entrata della suddetta legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine asse-

gnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne discende, che quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007 rimangono sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle effettuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte all'attuale LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).

Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132 LD; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).

2.4.2 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame ha per oggetto l'imposizione di tributi per il periodo tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 e che la problematica in oggetto verte in particolare sulla riscossione posticipata di tributi doganali e che nessuna norma procedurale in ambito IVA entra in linea di conto, alla stessa risulta applicabile l'allora vigente Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).

3.

I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).

Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 483 seg. con rinvii; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7^a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).

3.2 I ricorrenti censurano innanzitutto che l'inchiesta sarebbe stata assai lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l'AFD contestato loro ogni singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponendogli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti che in verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi postulano l'audizione del ricorrente 2 al riguardo.

3.2.1 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la

già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, *Öffentliches Prozessrecht*, 2^a ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, *Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide*, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF 113 II 204 consid. 2; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG)*, Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP, *Précis de droit administratif*, 4^a ed., Basilea 1991, pagg. 150 seg.), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 535 con rinvii). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi rinvii).

A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati adottati in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con rinvii e DTF 116 V 28 consid. 3; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; KNAPP, op. cit., pag. 150 seg.).

3.2.2 In concreto, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione impugnata la DGD – facendo riferimento a quanto già constatato dalla SA Lugano – ha esposto chiaramente la fattispecie da lei ritenuta alla base della stessa. Rilevando che il periodo in esame concerne le importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008, la DGD ha indicato come le omesse ed errate dichiarazioni di prodotti ortofrutticoli constatate in detto periodo sarebbero sopportate dalle dichiarazioni rilasciate dagli

impiegati della E._____, segnatamente dal signor F._____ e dall'analisi della documentazione acquisita durante l'intervento presso il fornitore E._____ facendo chiaro riferimento agli atti n. 32.1.1-32.7.7 (contenuti in 7 classificatori denominati "[...]"). Essa ha peraltro specificato i motivi ritenuti da lei, e meglio che alcuni invii di merci non sarebbero stati dichiarati (cfr. consid. 4.2 della decisione impugnata) e che alcune merci sarebbero state invece dichiarate come altre merci (cfr. consid. 4.3 della decisione impugnata) o con altre quantità (consid. 4.4 della decisione impugnata). Detti motivi sono poi stati chiariti dall'autorità inferiore mediante l'ausilio di alcuni esempi facenti chiaro riferimento ai documenti su cui essa si è fondata.

Ciò posto, da un esame degli atti dell'incarto risulta che alle decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010 della SA Lugano è stata allegata un'apposita tabella riassuntiva indicante per ogni dato ritenuto incorretto, il documento esatto sul quale essa si è basata per desumere l'imposta ancora dovuta (cfr. atto n. 43 dell'incarto AIMP [...] n. [...] [di seguito inc. AIMP]).

Dagli atti risulta altresì che durante gli interrogatori esperiti nell'ambito dell'inchiesta penale, le autorità doganali hanno mostrato al ricorrente 2 – si ricorda, amministratore unico della società ricorrente 1 – l'integralità della documentazione alla base delle loro constatazioni (7 classificatori "[...]" numerati da 1 a 7 inerenti ai 88 invii in oggetto), spiegando e discutendo le irregolarità da esse constatate mediante l'ausilio di alcuni esempi, nonché delle tabelle da esse allestite (cfr. processo verbale d'interrogatorio del 26 agosto 2008 di cui all'atto n. 16 dell'inc. AIMP). Dagli atti emerge inoltre che lo stesso patrocinatore dei ricorrenti ha avuto modo di visionare l'intera documentazione e di chiederne delle copie (cfr. atti n. 53 e 73 dell'inc. AIMP).

In tali circostanze, il fatto che la SA Lugano e la DGD abbiano esposto il metodo da esse utilizzato per calcolare i tributi ancora dovuti mediante l'ausilio di alcuni esempi, rinviando per i rimanenti invii alla documentazione da esse allestita non preclude ai ricorrenti la possibilità di comprendere appieno gli addebiti mossi nei loro confronti. In effetti, potendo la fonte e la correttezza dell'importo riscosso posticipatamente essere determinata tramite il controllo negli atti, essa non resta incerta. La motivazione così come adottata permette quindi ai ricorrenti di rendersi conto della portata e della correttezza della medesima. Il rinvio ai singoli atti formulato nelle succitate tabelle riassuntive, per permettere di stabilire precisamente di quale dei motivi di conformità – e meglio di quale delle categorie

(considd. 4.2, 4.3 e 4.4 della decisione impugnata) – si tratti, non ostacola e non preclude la comprensione della decisione impugnata, proprio perché i dati riportati nelle tabelle sono indicati chiaramente e permettono di identificare e verificare facilmente gli importi ritenuti dall'autorità inferiore. In effetti, con l'ausilio di quattro colori, le autorità doganali hanno indicato chiaramente i vari elementi a cui le stesse si sono riferite: in blu gli atti concernenti i singoli invii (fattura, quietanza e data dell'invio), in verde la merce dichiarata (qualitativamente e quantitativamente), in rosso la merce che avrebbe dovuto essere dichiarata (qualitativamente e/o quantitativamente), in giallo gli interessi di mora. Ciò precisato, il fatto che dette tabelle siano parecchie e che i ricorrenti debbano vagliare una per una le medesime per individuare in ciascuna di esse il preciso motivo di non conformità, non preclude loro affatto di esercitare efficacemente la loro difesa, potendo comunque procedere ad un ragionevole controllo sulle singole cifre contenute nella decisione, nelle tabelle e nei documenti componenti il dossier, anche se tale procedimento necessita del tempo (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3798/2012 del 27 marzo 2012 consid. 4.3 e A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.2). Per gli stessi motivi, l'audizione del ricorrente 2 non risulta qui necessaria, lo stesso avendo peraltro potuto esprimersi per iscritto in merito agli addebiti mossi nei suoi confronti sia dinanzi alle autorità doganali, che dinanzi allo scrivente Tribunale. Visto quanto precede, la censura sollevata dai ricorrenti risulta dunque priva di fondamento.

3.3 I ricorrenti lamentano un'ulteriore violazione del loro diritto d'essere sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero mai dato seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._____ (testimone principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi postulano dunque che la succitata persona venga sentita in sede ricorsuale.

3.3.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

La decisione qui impugnata si basa sull'art. 12 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Sebbene l'art. 12 DPA sia contenuto in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA all'importazione (cfr. PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, *Traité TVA*, Basilea 2009, n. 468, pag. 555). La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l'obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa

che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull'art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dall'autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale amministrativa non fanno parte dell'oggetto del litigio in materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2 e 3.3 nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559).

In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più riprese dal patrocinatore dei ricorrenti nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atti n. 52, 58, 60 dell'inc. AIMP). Orbene, non potendo statuire sugli eventuali vizi della procedura penale amministrativa, la validità dei motivi della mancata assunzione di detta prova da parte della SA Lugano non rileva pertanto dell'apprezzamento dello scrivente Tribunale. Oltretutto, come giustamente indicato dalla SA Lugano agli stessi ricorrenti resi edotti al riguardo (cfr. atto n. 66 dell'inc. AIMP), il predetto rigetto di complemento d'inchiesta formulato successivamente al processo verbale finale può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale in base all'art. 61 cpv. 4 DPA e non già mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. In tali circostanze, la predetta censura risulta chiaramente qui irricevibile.

3.3.2 Riguardo alla richiesta di confronto riformulata dinanzi alla DGD, si rileva come la stessa abbia rinunciato a tale misura d'istruzione sulla base della valutazione anticipata delle prove e dei documenti dell'incarto. Orbene, se da un lato per i ricorrenti sussiste il diritto di far amministrare le prove, quando i presupposti sono dati (il fatto da provare è pertinente, il mezzo di prova proposto è necessario per constatare questo fatto e la domanda è stata formulata nelle forme e nei termini prescritti), d'altra parte quand'anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruttoria, mediante l'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. sentenza del Tribunale

federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2; cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). In tal senso, la rinuncia al confronto postulato non è frutto di un'omissione, bensì di un preciso apprezzamento, segnalato come tale dalla DGD. La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.

3.3.3 In merito alla richiesta di confronto formulata dinanzi allo scrivente Tribunale, lo stesso rileva a sua volta come da un esame attento degli atti dell'incarto il confronto con il signor F._____ – peraltro già sentito nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atto n. 33 dell'inc. AIMP) – non muterebbe nulla, dal momento che ai fini del giudizio non è qui necessario accertare se di fatto i ricorrenti erano o meno a conoscenza delle irregolarità constatate dalle autorità doganali, se e vero o meno che tra il signor F._____ e ricorrenti vi erano degli accordi, se si tratta effettivamente di quantitativi veramente minimi, ecc., non essendo richiesta alcuna colpa o negligenza per poter procedere alla riscossione posticipata dei tributi non pagati nei loro confronti sulla base dell'art. 12 DPA (al riguardo cfr. consid. 5.2 che segue). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale rinuncia all'assunzione del suddetto complemento istruttorio (cfr. art. 33 PA *a contrario*). Ad ogni modo, va poi rilevato come entrambi i ricorrenti abbiano già avuto ampiamente modo di esprimersi su tutte le circostanze di fatto e gli atti dell'incarto sia dinanzi alle autorità inferiori che dinanzi allo scrivente Tribunale. In tale evenienza, il loro diritto di essere sentiti non risulta violato.

4.

I ricorrenti, richiamandosi al termine di prescrizione di un anno dell'art. 64 vLD, ritengono poi che le pretese avanzate dell'autorità inferiore per il periodo fiscale dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 sarebbero in parte prescritte (e meglio sarebbero prescritte le pretese doganali fino al 30 aprile 2007 compreso, ritenuto che la nuova legislazione doganale è entrata in vigore il 1° maggio 2007).

4.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL BEUSCH, *Der Untergang der Steuerforderung*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 278).

La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii). Per

questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo.

La vLD rispettivamente la vLIVA regolano la prescrizione allorquando il credito non sia stato riscosso a norma degli artt. 64 e 126 vLD, rispettivamente dell'art. 79 cpv. 1 vLIVA. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la DPA. Giusta l'art. 12 cpv. 4 DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena (cfr. MICHAEL BEUSCH/JASMIN MALLA, *Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsversuch*, in: *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR]*, vol. 130, Berna 2012, pag. 263). Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 DPA, come nel caso in esame, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che – in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 – il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0] e con DTF 134 IV 328 consid. 2.1 che rinvia all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2.1 – 4.2.3 con rinvii). Detto termine di prescrizione è sospeso durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3 DPA).

4.2 *In casu*, le importazioni litigiose sono avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. La presente fattispecie rientra sotto l'art. 11 cpv. 2 DPA, motivo per cui alla stessa risulta applicabile il termine di prescrizione di 7 anni. Detto termine ha iniziato a decorrere al più presto il 13 febbraio 2006 ed è stato sospeso con il deposito dei ricorsi 20 aprile 2010 avverso le decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010 della SA Lugano, conformemente all'art. 11 cpv. 3 DPA. Orbene, a quel momento il termine di prescrizione di 7 anni non era ancora perente. In tali circostanze, si deve dunque concludere che nessuno dei crediti in oggetto risulta prescritto. La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.

5.

Ciò stabilito, rimane ora da esaminare se l'imposizione delle importazioni in oggetto da parte della DGD è corretta o meno (cfr. consid. 5.3 che segue). Detto esame implica dapprima che vengano rammentate le basi dell'imposizione doganale (cfr. consid. 5.1 che segue) e le conseguenze in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la

riscossione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguentemente dell'IVA, in virtù dell'art. 12 DPA (cfr. consid. 5.2 che segue).

5.1

5.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L'art. 1 cpv. 1 LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure circa l'eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1).

5.1.2 Il regime doganale è fondato sull'autodichiarazione. In virtù di detto principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all'ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all'obbligo di denuncia (cfr. art. 6 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD, parimenti art. 25 cpv. 1 LD; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 con rinvii).

5.1.3 Giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particolare soggette all'obbligo di denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso analogamente dagli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli artt. 13 cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle norme del diritto civile, e meglio dal Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3 con rinvii).

5.1.3.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l'egida della vLD, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella

del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b, DTF 89 I 542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto ("tatsächlich veranlasst"), predispone l'importazione delle merci (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2 e A-1741/2006 del 4 marzo 2008 consid. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate all'importazione della merce siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b, DTF 107 Ib 198 consid. 6a-b e DTF 89 I 542 consid. 4; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2 e A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la recuperabilità del credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per distanziarsi dal concetto di "mandante" ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).

Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come mandante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l'importazione sia illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce importata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una persona abbia manifestato d'essere pronta ("Bereitschaft") ad accettare tale merce, causando di fatto ("tatsächlich veranlasst") – proprio per il tramite della sua disponibilità generale ad accettarla – l'importazione: detta persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell'applicazione della nozione di "mandante" ai sensi dell'art. 9 vLD, il carattere lecito o meno dell'importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 *in fine*, 2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il Tribunale federale le persone morali possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3;

[tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).

5.1.3.2 L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio del 15 dicembre 2003 relativo alla nuova Legge sulle dogane (FF 2004 485, pag. 525 segg.). Anche se l'attuale LD non impiega più formalmente questa nozione, la nuova locuzione – chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale – corrisponde materialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 *in fine*; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii).

5.1.4 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali rispondono solidalmente dei dazi d'entrata, le autorità doganali possono rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1 *in fine* vLD e art. 70 cpv. 3 *in fine* LD; cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii).

5.1.5 Conformemente all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi derogano. A tenore dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che reggono l'assoggettamento a tale obbligo ex artt. 9 e 13 vLD, nonché ex artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii).

5.2

5.2.1 L'importazione di merci soggetta a dazio e all'IVA, omettendo di dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA). Giusta i rinvii dell'art. 80 vLD, dell'art. 128 cpv. 1 LD nonché dell'art. 88 vLIVA, l'art. 12 DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1 con rinvii).

5.2.2 L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii).

5.2.3 Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6, 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 115 Ib 358 consid. 3a, DTF 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_32/2011 del 7 aprile 2011 consid. 3.3, 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 477, pag. 556; ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, *Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht*, Berna 2012, pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH, in: Kocher/Clavadetscher, *Zollgesetz [ZG]*, Berna 2009, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85 LD). L'art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii).

5.2.4 L'art. 12 cpv. 2 DPA permette innanzitutto d'assoggettare al pagamento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa, in virtù degli artt. 9 e 13 vLD, attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo la costante giurisprudenza, la persona

obbligata al pagamento della tassa è infatti *ipso facto* considerato come aver fruito dell'illecito profitto di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del Tribunale federale 2A.82/2005 del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in altre parole, le persone assoggettate al pagamento dei tributi giusta gli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) sono tenute al pagamento ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA. Le condizioni d'assoggettamento sono dunque logicamente quelle delle disposizioni della vLD appena citate (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).

5.2.5 L'art. 12 cpv. 2 DPA può estendersi inoltre ad altre persone che quelle di cui agli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD), di modo che il cerchio delle persone assoggettate all'obbligo di pagamento risulta ampliato rispetto a quanto indicato dalle summenzionate disposizioni. Ogni persona è assoggettata al pagamento qualora abbia beneficiato di un vantaggio illecito in ragione dell'infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvio). L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei tributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un tributo dovuto non è stato versato. Inoltre, l'illecito profitto non deriva dalla semplice acquisizione di un bene importato illegalmente, bensì dal suo acquisto ad un prezzo inferiore a quello richiesto abitualmente sul mercato per delle merci ad esso comparabili (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 4.1 e 2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii).

5.3 Ciò precisato, in merito agli addebiti mossi nei confronti dei ricorrenti, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

5.3.1 Dagli atti dell'incarto risulta che tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 i ricorrenti hanno effettivamente acquistato dalla E._____ varie derrate alimentari provenienti da V._____, per un totale di 88 invii, così come constatato dalle autorità doganali. Da un attento esame e confronto tra le tabelle riassuntive accluse alle decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010 della SA Lugano (cfr. atto n. 43 dell'inc. AIMP) e gli atti n. 31.1.1-32.7.7 a cui esse rinviano (cfr. classificatori denominati "[...]")

n. 1-7), come pure dall'analisi dei vari verbali di interrogatorio (in particolare del ricorrente 2 e il signor F. _____), lo scrivente Tribunale ha potuto constatare la correttezza dei dati riportati nelle predette tabelle per ogni invio, rilevando in particolare come la merce non sia stata parzialmente dichiarata, oppure lo sia stata ma in maniera incorretta (quantitativamente e/o qualitativamente). Gli esempi illustrati dalle autorità doganali – in particolar modo dalla DGD nella decisione impugnata – debitamente documentati, mostrano la presenza delle predette irregolarità. Tale fattispecie costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA; cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio), così come giustamente rilevato dalla DGD.

Nulla mutano a detta conclusione le censure sollevate dai ricorrenti in merito agli esempi indicati nel consid. 4 della decisione impugnata. Al riguardo, essi sostengono di non aver ricevuto la merce reputata dalle autorità doganali come non dichiarata o dichiarata in maniera incorretta. Essi indicano di aver ricevuto esattamente quanto da loro ordinato (quantitativamente e qualitativamente) e che difetterebbe la prova ch'essi abbiano ricevuto le merci reputate come non dichiarate (cfr. atti n. 32.5.2, e 32.7.7), di più (ad esempio 560kg di cipolle rosse anziché 500 kg [cfr. atto n. 32.4.1; parimenti atti n. 32.4.3 e 32.4.7]) o qualche cosa di diverso rispetto a quanto ordinato (ad esempio coste anziché catalogna [cfr. atto n. 32.6.5]). Degli eventuali errori di trascrizione, come pure le indicazioni riportate a mano, sarebbero tutte imputabili alla E. _____. Orbene, lo scrivente Tribunale non può che rilevare come tali allegazioni – qui non corroborate – siano insufficienti per inficiare le constatazioni della DGD. Difetta infatti la prova che si tratti di semplici errori di trascrizioni, che quanto indicato nelle varie fatture sia scorretto, come pure la prova contabile che di fatto i ricorrenti non avrebbero ricevuto le predette merci. Se è vero che l'autorità inferiore non può appellarsi a dei fatti estranei alla presente procedura, così come giustamente rilevato dai ricorrenti, d'altro canto gli atti dell'incarto, nonché le indagini esperite dalle autorità doganali, mostrano la sussistenza delle predette irregolarità e dunque delle infrazioni alla predetta legislazione fiscale applicabile.

5.3.2 Vista la sussistenza di un'infrazione, in virtù dell'art. 12 cpv. 1 DPA, le autorità doganali possono provvedere al recupero dei tributi elusi per i predetti invii, indipendentemente dalla punibilità di una data persona. Orbene, i ricorrenti – quali acquirenti della merce importata in oggetto – vanno chiaramente qualificati di mandanti ai sensi della legislazione doganale applicabile. Come tali, essi rientrano nella cerchia delle persone tenute al pagamento dei tributi doganali ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 vLD e

dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LD, nonché dell'IVA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA (cfr. consid. 5.1.3 e 5.1.5 del presente giudizio). In detta qualità, essi sono *ipso facto* considerati aver fruito di un indebito profitto, consistente nel mancato pagamento dei tributi ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA; essi sono pertanto tenuti al pagamento posticipato dei tributi in oggetto (cfr. consid. 5.2.4 del presente giudizio). Il predetto obbligo – si ricorda – non dipende né da una colpa, né da una negligenza dei ricorrenti. Il comportamento da loro adottato è dunque qui irrilevante. Ch'essi siano stati in buona fede e che abbiano ignorato le irregolarità delle importazioni, ch'essi abbiano o meno controllato quanto da loro ricevuto, ecc., non influisce pertanto sul loro obbligo di pagamento giusta l'art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. consid. 5.2.3 del presente giudizio). Spetterà semmai a loro, qualora lo dovessero ritenere opportuno, far valere in sede civile il loro diritto di regresso nei confronti della E. _____ giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD e art. 70 cpv. 3 LD (cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio). È dunque a giusta ragione, che la DGD ha confermato l'obbligo di pagamento nei loro confronti. Su questo punto, la decisione impugnata va dunque qui confermata.

5.3.3 In merito all'ammontare dei tributi, si rileva che – come già anticipato *sub* lett. G – l'autorità inferiore nella propria risposta 28 settembre 2012, ha constatato un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che i tributi d'entrata complessiva dovuti solidalmente dai ricorrenti ascendono invero a fr. 45'813.30 ai quali si aggiungono gli interessi di mora pari a fr. 3'710.55, per un totale di fr. 49'523.85, così come indicato ai consid. 4.2.2 e 5.1 della suddetta decisione. Da un esame degli atti, detti importi appaiono corretti, di modo che vanno qui confermati.

Considerato che i ricorrenti, a parte le generiche contestazioni in merito all'assoggettamento all'obbligo di pagamento dei tributi in oggetto, non portano alcun preciso e circostanziato elemento che possa lasciar supporre che i tributi calcolati dalla DGD siano errati, gli stessi devono essere qui confermati. In effetti, in virtù del principio di articolazione delle censure (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale non entra nel merito dell'analisi di ulteriori censure che non sono sostanziate.

6.

Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.3 e 3.3.1 del presente giudizio), il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che i tributi ascendono a fr. 45'813.30, oltre interessi di mora pari a fr. 3'710.55. Per il resto il ricorso va respinto. In considerazione dell'esito della lite, ritenuto come il parziale accoglimento del gravame sia

legato ad un semplice errore di scrittura dell'autorità inferiore qui corretta dallo scrivente Tribunale, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste integralmente a carico dei ricorrenti in solido (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 4'250.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 4'250.-- versato dai ricorrenti il 24 luglio 2012. Ai ricorrenti non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA *a contrario*, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF *a contrario*).

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del considerando 5.3.3, secondo il quale l'importo dovuto solidalmente dai ricorrenti ascende a fr. 45'813.30, oltre interessi di mora pari a fr. 3'710.55. Per il resto il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 4'250.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti e interamente compensate con l'anticipo spese da loro versato a suo tempo.

3.

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Salome Zimmermann

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: